



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Berna, 28 giugno 2023

Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantionali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale

Rapporto esplicativo



Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

La Confederazione e i Cantoni condividono la competenza per il riconoscimento dei titoli (attestati di maturità) rilasciati dai licei cantonali o riconosciuti a livello cantonale, e perseguono insieme l'obiettivo politico di garantire a lungo termine l'accesso senza esami alle università con una maturità liceale¹. Tuttavia, le basi legali della formazione liceale sono rimaste quasi invariate dal 1995, una rara eccezione nel sistema formativo svizzero.

Per far sì che la maturità liceale sia in grado di affrontare le sfide sociali attuali e future, nel 2018 è stato lanciato il progetto congiunto «Sviluppo della maturità liceale» (SML) su iniziativa del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali dell'educazione (CDPE). In questo contesto sono state rielaborate le basi legali.

Le basi legali comprendono, da un lato, l'ordinanza del Consiglio federale concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità, ORM)² e, dall'altro, il regolamento di identico tenore della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM)³. L'ORM e il RRM disciplinano i requisiti minimi dei cicli di maturità liceale che devono essere adempiuti affinché un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale sia riconosciuto a livello svizzero. In connessione diretta con l'ORM e il RRM, va menzionato il Piano quadro degli studi della CDPE per le scuole di maturità (RLP)⁴. Contiene i requisiti minimi dei contenuti didattici disciplinari e trasversali e permette di garantire la comparabilità a livello svizzero⁵. Contiene inoltre alcune prescrizioni per i piani di studio cantonali, i quali a loro volta disciplinano l'insegnamento presso le scuole di maturità.

Inoltre, l'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la CDPE sul riconoscimento degli attestati di maturità⁶ (Accordo amministrativo del 1995), ora denominato Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale (Accordo amministrativo), fornisce il quadro per la cooperazione fra le autorità.

Quest'ultimo disciplina le modalità con cui il Consiglio federale e la CDPE riconoscono a livello svizzero gli attestati di maturità. Già nell'ingresso dell'Accordo amministrativo del 1995 si suggellava esplicitamente la necessità di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità in Svizzera, con la consapevolezza del fatto che ciascuna parte poteva impegnarsi giuridicamente soltanto nel proprio ambito di competenza. In questo modo si è creata la base per l'istanza di riconoscimento comune degli attestati di maturità, la Commissione svizzera di maturità (CSM). Inoltre, l'Accordo stabiliva che il Consiglio federale e la CDPE adottassero norme di riconoscimento armonizzate. Il Consiglio federale e la CDPE vi hanno ottemperato adottando, da un lato, i 2 atti normativi paralleli e di identico tenore (ORM e RRM) e, dall'altro, l'ordinanza del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle

¹ Dichiarazioni del 2015 e del 2019 del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sugli obiettivi comuni di politica della formazione per lo spazio formativo svizzero, consultabile all'indirizzo: www.sefri.admin.ch > Publications et services > Publications > Base de données des publications > Déclaration 2019.

² RS 413.11

³ Consultabile all'indirizzo: www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche

⁴ Consultabile all'indirizzo: www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche

⁵ Dopo diversi tentativi di riforma iniziati negli anni '70, per la prima volta nel 1994 sono stati formulati nel PQS gli obiettivi e i contenuti delle materie liceali per tutta la Svizzera. Nell'ambito del progetto SML viene rielaborato anche il PQS del 1994, di competenza della CDPE

⁶ FF 1995 II 242

università cantonali e ai politecnici federali⁷ nonché l'omonimo regolamento della CDPE del 17 marzo 2011⁸.

2 Punti essenziali del progetto

L'accordo amministrativo si attiene ai principi sanciti finora: coordina il riconoscimento della maturità nel suo complesso, la CSM come istanza di riconoscimento comune nonché gli esami di maturità centralizzati e gli esami complementari. L'oggetto dell'accordo viene integrato con aspetti legati alla governance e alla collaborazione tra il Consiglio federale e la CDPE.

Con la revisione sono state perseguite le seguenti linee guida centrali:

- (1) **attuazione parallela delle novità nell'ORM e nel RRM:** si tratta di modifiche e precisazioni che riguardano i compiti e le competenze della CSM;
- (2) **modifica delle autorità competenti;** l'autorità di nomina della CSM e la competenza a livello federale vengono adeguate in base ai criteri di «governo d'impresa» della Confederazione⁹; ciò significa che d'ora in poi la CSM sarà nominata dal Consiglio federale e non più dal Dipartimento (DEFR);
- (3) **precisazioni organizzative sulla segreteria della Commissione svizzera di maturità (CSM):** il finanziamento congiunto della segreteria viene disciplinato in maniera differenziata e l'organizzazione degli esami viene separata dagli altri compiti della segreteria;
- (4) **creazione del nuovo «Forum svizzero per la maturità liceale»:** il nuovo organismo consente agli stakeholder della maturità liceale di interagire in maniera continua contribuendo all'adempimento del mandato costituzionale condiviso da Confederazione e Cantoni.

3 Commento ai singoli articoli

Titolo

La nuova denominazione di *Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale* tiene conto del fatto che, con la creazione del nuovo forum, l'accordo non è più limitato agli aspetti di riconoscimento in senso stretto.

Sezione 1: Scopo, oggetto e principio

Art. 1 Scopo e oggetto

Questa disposizione descrive lo scopo e l'oggetto dell'accordo amministrativo.

Conformemente al **capoverso 1**, lo scopo consiste nel disciplinare in maniera uniforme il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale, dato che il settore rientra nella competenza congiunta del Consiglio federale e della CDPE.

Il **capoverso 2** stabilisce invece l'oggetto, ossia il disciplinamento della collaborazione tra il Consiglio federale e la CDPE nell'ambito della maturità liceale. In linea con il diritto vigente, gli aspetti che necessitano di un maggiore coordinamento sono l'istituzione, i compiti, la composizione e l'organizzazione della CSM nonché il suo finanziamento (**lett. a**). Oltre a ciò, il nuovo testo sancisce il coordinamento e l'interazione tra i principali attori della maturità liceale al fine di agevolare lo sviluppo di quest'ultima (**lett. b**). Con questo obiettivo viene istituito il Forum svizzero per la maturità liceale (art.

⁷ RS 413.14

⁸ www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4 Riconoscimento di diplomi > 4.2 Regolamenti di riconoscimento > 4.2.1 Livello secondario II

⁹ FF 2006 7545. Cfr. anche www.efv.admin.ch > Temi > Politica finanziaria, basi > Governo d'impresa > Basi

9 segg.). L'accordo amministrativo ne disciplina l'istituzione, i compiti, la composizione, l'organizzazione e finanziamento.

Articolo 2 Principio

Il **capoverso 1** disciplina il raggio d'azione del coordinamento congiunto da parte del Consiglio federale e della CDPE nell'ambito del riconoscimento svizzero degli attestati di maturità liceale. Il riconoscimento riguarda innanzitutto gli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale (**lett. a**), per i quali la Confederazione e la CDPE hanno emanato rispettivamente l'ORM e il RRM (in combinato disposto con il cpv. 2).

Inoltre, il riconoscimento riguarda gli attestati conseguiti con il superamento dell'esame svizzero di maturità (**lett. b**). In applicazione di questo articolo in combinato disposto con il capoverso 2, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità¹⁰.

Infine, il riconoscimento riguarda gli attestati rilasciati a seguito del superamento degli esami complementari ai titolari di un attestato federale di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero (**lett. c**). Per attuare questa disposizione, in combinato disposto con il capoverso 2, sono stati emanati l'ordinanza del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero alle università cantonali¹¹ e ai politecnici federali e l'omonimo regolamento della CDPE del 17 marzo 2011¹².

Secondo il **capoverso 2** e in linea con il diritto vigente, il riconoscimento viene realizzato all'interno di norme di riconoscimento armonizzate; in questo modo la Confederazione e i Cantoni si impegnano a livello giuridico, ciascuno nel proprio ambito di competenza, garantendo così il disciplinamento a livello nazionale degli attestati di maturità liceale.

Il **capoverso 3** stabilisce che tali norme devono entrare in vigore contemporaneamente.

Il **capoverso 4** sancisce il principio in base al quale il Consiglio federale e la CDPE creano le condizioni per lo sviluppo della maturità liceale (cfr. art. 9 segg.).

Sezione 2: Commissione svizzera di maturità

Articolo 3 Principio

Analogamente all'Accordo amministrativo del 1995, il **capoverso 1** incarica il Consiglio federale e la CDPE di gestire un'istanza comune di riconoscimento denominata «Commissione svizzera di maturità» (CSM). Viene poi introdotta una piccola modifica terminologica: la sigla «CSM» sostituisce il sostantivo «Commissione».

Il **capoverso 2** stabilisce il principio per cui la CSM è responsabile della preparazione del riconoscimento degli attestati di maturità liceale di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a (cfr. art. 4).

Inoltre, conformemente al **capoverso 3**, la CSM si occupa anche dell'organizzazione dell'esame svizzero di maturità oltre che degli esami complementari ed esercita la vigilanza su questi ultimi (cfr. art. 5).

Articolo 4 Compiti nell'ambito del riconoscimento

¹⁰ RS 413.12

¹¹ RS 413.14

¹² www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4 Riconoscimento di diplomi > 4.2 Regolamenti di riconoscimento > 4.2.1 Livello secondario II

Come previsto nell'articolo 3 dell'Accordo amministrativo del 1995, questo articolo disciplina i compiti della CSM nell'ambito del riconoscimento; tuttavia l'elenco viene esteso e suddiviso diversamente. I primi due capoversi illustrano i compiti principali della CSM, mentre il terzo disciplina quelli rimanenti.

Dal punto di vista del contenuto il **capoverso 1** corrisponde all'articolo 3 capoverso 1 e al primo periodo del capoverso 2 dell'accordo del 1995. A parte la sostituzione del DFI con il DEFR (autorità competente dal 2013), non sono state apportate modifiche a livello di diritto materiale. L'articolo stabilisce che la CSM deve verificare la conformità delle scuole riconosciute ai requisiti di riconoscimento previsti dall'ORM e dal RRM. Ciò include i requisiti minimi (cfr. art. 7 segg. ORM) e ora anche l'attuazione delle misure cantonali concernenti l'orientamento professionale, universitario e di carriera e alle pari opportunità (cfr. art. 31 e 32 ORM). Inoltre, sottopone al DEFR e alla CDPE proposte di riconoscimento degli attestati di maturità. Il riconoscimento rimane di competenza delle autorità politiche (Confederazione e CDPE).

La CSM ha il compito di verificare il rispetto delle condizioni di riconoscimento. La presentazione di rapporti da parte delle scuole conformemente all'articolo 29 ORM rappresenta uno strumento in tal senso. La verifica secondo il **capoverso 2** avviene a intervalli regolari e le modalità devono essere disciplinate nel regolamento della CSM (cfr. art. 6 cpv. 5). Essa include anche le misure richieste dai Cantoni per quanto riguarda la garanzia e lo sviluppo della qualità (cfr. art. 28 ORM). Inoltre, la CSM può essere incaricata di svolgere una verifica specifica per conto del Cantone in cui ha sede la scuola di maturità, della CDPE o del DEFR.

Il **capoverso 3 lettera a** riprende in parte il contenuto dell'articolo 3 capoverso 4 dell'accordo del 1995. La CSM mantiene la competenza di esaminare le domande per l'autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi ai fini dello svolgimento di esperienze pilota limitate nel tempo (cfr. art. 30 ORM). Dopo tale verifica formula una proposta indirizzata alla CDPE e al DEFR, che d'ora in poi sono responsabili dell'autorizzazione di tutte le deroghe all'ORM e al RRM. La competenza, finora attribuita alla CSM, viene affidata alle autorità in quanto le esperienze pilota hanno un effetto pregiudiziale che presuppone ragionevolmente la competenza di un'autorità. Inoltre, viene sancita esplicitamente la durata limitata di queste esperienze.

La **lettera b** disciplina la procedura per la valutazione delle esperienze pilota: sulla base delle informazioni raccolte, la CSM formula una raccomandazione indirizzata al DEFR e alla CDPE in merito all'eventuale adeguamento dei requisiti minimi. Pertanto, sia l'autorizzazione delle esperienze pilota sia il loro inserimento nella procedura standard dipendono dalla presentazione di un'apposita richiesta alle autorità competenti (DEFR e CDPE) da parte della CSM.

Nella **lettera c** viene affidato alla CSM il compito di esaminare le domande di deroga all'ORM e al RRM per le scuole svizzere all'estero e per le scuole di maturità per gli adulti e di sottoporle al DEFR e alla CDPE. La procedura è impostata in maniera analoga a quella della lettera a (esperienze pilota), ma in questo caso non sono previste scadenze né limitazioni temporali.

Il testo della **lettera d** corrisponde a quello dell'articolo 3 capoverso 6 dell'accordo amministrativo del 1995. Dal punto di vista del contenuto non ci sono variazioni (a parte la sostituzione di DFI con DEFR) e la CSM continua a svolgere il compito di esaminare all'attenzione delle autorità competenti (DEFR e CDPE) le questioni relative al riconoscimento degli attestati di maturità e di elaborare una risposta.

La **lettera e** è nuova e attribuisce alla CSM il compito di formulare una raccomandazione indirizzata al DEFR e alla CDPE (su loro richiesta) in cui si chiede di derogare ai requisiti minimi per il riconoscimento se circostanze particolari lo richiedono. Nel periodo 2020 – 2022 le ripercussioni della pandemia di COVID-19 hanno infatti messo in luce la necessità di adottare una regolamentazione uniforme a livello nazionale per le situazioni di emergenza.

La **lettera f** affida esplicitamente alla CSM la competenza di emanare direttive e raccomandazioni per il miglioramento delle pari opportunità sia durante il ciclo di maturità liceale sia nel contesto dell'esame finale. Tra queste rientrano in particolare le misure per la compensazione degli svantaggi, che va a

integrare il catalogo dei compiti per adempiere al nuovo requisito introdotto nell'articolo 32 ORM. Quest'ultimo sancisce la promozione delle pari opportunità soprattutto nelle transizioni da un livello all'altro e durante il ciclo di maturità liceale.

La **lettera g** contiene una nuova disposizione in base alla quale la CSM può emanare direttive e raccomandazioni per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingue. La maturità plurilingue è un'ulteriore «menzione» che può essere riportata su un attestato di maturità riconosciuto, senza pregiudicarne né la qualità né lo scopo, ovvero consentire l'ammissione agli studi universitari. L'attestato contiene un semplice rimando a (ulteriori) elementi di carattere linguistico. Questa norma sostituisce l'articolo 18 dell'ORM del 1995 («Maturità bilingue») ed è completata dall'articolo 27 capoverso 2 lettera b ORM.

Articolo 5: Compiti nell'ambito dell'esame svizzero di maturità e degli esami complementari

Questa disposizione riprende quanto stabilito nell'articolo 3 capoverso 3 nonché nelle sezioni III e IV dell'Accordo amministrativo del 1995, in cui sono disciplinati i compiti della CSM.

Analogamente al diritto previgente, la CSM organizza l'esame svizzero di maturità conformemente alle relative disposizioni particolari (**cpv. 1**) contenute nell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹³ sull'esame svizzero di maturità.

A complemento dei cicli di formazione cantonali riconosciuti e per favorire le pari opportunità, gli esami svizzeri di maturità vengono organizzati in maniera centralizzata. Si tratta di esami per i quali non vi sono prescrizioni in materia di tempistiche, contenuti e preparazione e il cui scopo è consentire di sostenere l'esame di maturità a coloro che si preparano da autodidatti o presso un istituto non riconosciuto. In base al **capoverso 1**, l'organizzazione di questi esami di maturità «liberi» rimane di competenza della CSM.

Secondo il **capoverso 2** la CSM stessa organizza gli esami complementari per i titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero. Tuttavia, può anche delegare il compito alle scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti, come avvenuto finora.

In proposito sono determinanti l'ordinanza del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali¹⁴ e ai politecnici federali nonché l'omonimo regolamento della CDPE del 17 marzo 2011¹⁵.

Dal 2005 in Svizzera i titolari di un attestato federale di maturità professionale possono accedere alle università e ai politecnici federali previo superamento di un apposito esame complementare. Dal 2017 questa possibilità viene offerta anche ai titolari di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) organizza due volte all'anno gli esami centralizzati nelle tre regioni linguistiche del Paese. Queste attività sono di competenza dell'ambito Organizzazione degli esami della segreteria (cfr. art. 6 cpv. 4).

Art. 6 Composizione e organizzazione

Questo articolo riprende in gran parte le disposizioni contenute nell'articolo 4 dell'accordo amministrativo del 1995.

¹³ RS 413.12

¹⁴ RS 413.14

¹⁵ www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4 Riconoscimento di diplomi > 4.2 Regolamenti di riconoscimento > 4.2.1 Livello secondario II

In base al **capoverso 1** la CSM può contare al massimo 25 membri, come nell'Accordo attualmente in vigore. In questo modo sono rappresentati i principali attori interessati, ovvero le scuole a cui accedono i titolari di una maturità liceale (università, politecnici federali, alte scuole pedagogiche), i direttori dei licei svizzeri (CDLS), i docenti delle scuole secondarie (SSISS), le amministrazioni cantonali (CSMS) e le scuole private (FSSP).

Come stabilito dal **capoverso 2**, invece che dal Dipartimento (il DEFR, in passato il DFI), d'ora in poi la metà dei membri sarà nominata dal Consiglio federale. In questo modo si tiene conto delle norme federali del «governo d'impresa», che si applicano alle organizzazioni e alle imprese che adempiono compiti della Confederazione, sono giuridicamente autonome e sono di proprietà della Confederazione o di cui la Confederazione detiene una partecipazione di maggioranza o principale. Questi principi si applicano per analogia anche alle commissioni decisionali che – come la CSM – non sono giuridicamente autonome. L'altra metà dei membri è nominata dalla CDPE che, d'intesa con il Consiglio federale (rappresentata dal DEFR) nomina anche il presidente.

Conformemente al **capoverso 3**, la durata dei mandati è sempre di quattro anni con possibilità di rinnovo, ma nessun membro può rimanere in carica più di 12 anni.

In continuità con il diritto vigente, il **capoverso 4** stabilisce che la CSM ha a disposizione una segreteria amministrativamente subordinata alla SEFRI. La novità è costituita dalla presenza nella segreteria di due ambiti che si occupano rispettivamente di riconoscimento e di organizzazione degli esami (cfr. art. 7 cpv. 3).

In linea con l'accordo vigente, conformemente al **capoverso 4** la CSM adotta un regolamento che deve essere approvato dal DEFR e dalla CDPE. A parte la sostituzione di DFI con DEFR, il contenuto del capoverso rimane invariato.

Articolo 7 Finanziamento

L'articolo, che non si intitola più «Finanze» bensì «Finanziamento», specifica all'interno del capoverso 3 le modalità della ripartizione dei costi tra Confederazione e la CDPE, già ora paritaria.

Il **capoverso 1** stabilisce che tutti i membri ricevono un'indennità per la partecipazione alle riunioni della Commissione e per le altre attività di quest'ultima. Il presidente riceve in aggiunta un'indennità annua.

Il **capoverso 2** fissa invece l'importo delle indennità per il lavoro della Commissione, contenuto nel regolamento della CSM. Si sottolinea inoltre che i costi delle indennità sono assunti equamente da entrambi gli enti responsabili della Commissione.

Il **capoverso 3** illustra la chiave di ripartizione e disciplina i costi della segreteria della CSM i quali, in linea con la nuova suddivisione dei compiti della segreteria, vengono registrati separatamente. Per quanto riguarda l'ambito Riconoscimento (**lett. a**) viene stabilito esplicitamente quanto segue: la ripartizione paritaria dei costi tra Confederazione e CDPE è fissata per contratto e opportunamente preventivata; a tal fine ogni due anni la SEFRI determina i costi complessivi e li mette a preventivo.

La **lettera b** precisa quali sono i costi dell'ambito Organizzazione degli esami, mentre le relative modalità sono disciplinate in un'apposita ordinanza federale¹⁶. La partecipazione della CDPE si limita a un sostegno di tipo non monetario: i Cantoni permettono ai docenti liceali di partecipare agli esami centralizzati assegnando loro appositi congedi. Inoltre, per quanto possibile sostengono l'organizzazione degli esami mettendo a disposizione aule e locali adeguati.

¹⁶ Ordinanza del 3 novembre 2010 sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari, RS 172.044.13

Sezione 3: Armonizzazione delle norme di riconoscimento per garantire l'equivalenza degli attestati svizzeri di maturità

Articolo 8

Sul piano tematico l'articolo riprende il contenuto dell'articolo 7 dell'Accordo amministrativo del 1995.

Per garantire l'equivalenza dell'attestato svizzero di maturità con gli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale, le modifiche dell'ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 1998¹⁷ sull'esame svizzero di maturità devono essere armonizzate con l'ORM e il RRM e coordinate con la CDPE. In questo modo si tiene conto dello spirito di partenariato che caratterizza la maturità liceale.

Sezione 4: Forum svizzero per la maturità liceale

Articolo 9 Principio

Questa disposizione prevede che il DEFR e la CDPE creino e gestiscano congiuntamente il Forum svizzero per la maturità liceale (Forum).

Un forum nazionale specializzato viene istituito per garantire il dialogo sui contenuti e sullo sviluppo della maturità liceale nonché per portare avanti ed eventualmente intensificare l'interazione tra i gruppi di lavoro che si occupano di maturità liceale. Inoltre, sarà possibile migliorare notevolmente il dialogo e la collaborazione tra le regioni linguistiche. Il Forum, istituito a livello strategico, integra opportunamente le funzioni svolte dal monitoraggio dell'educazione e dagli organismi responsabili del riconoscimento degli attestati di maturità.

Articolo 10 Compiti

Il **capoverso 1** stabilisce il compito di garantire i contatti e l'interazione a livello nazionale tra i gruppi di lavoro e le organizzazioni che si occupano di maturità liceale.

In base al **capoverso 2** il Forum garantisce inoltre il dialogo sul contenuto e sullo sviluppo della maturità liceale e coordina eventuali misure. Tutto ciò presuppone la comprensione reciproca tra i vari gruppi d'interesse. Per raggiungere questo obiettivo, se necessario è possibile dare seguito alle proposte accantonate nell'ambito del progetto SML.

Il **capoverso 3** contiene un elenco non esaustivo dei temi di cui si occuperà il Forum, tra cui la transizione dal livello formativo di provenienza (secondario I) verso il livello formativo di destinazione (scuole universitarie e pedagogiche) nonché le questioni e le tematiche collegate (**lett. a**). In questo contesto svolge un ruolo centrale il tema delle pari opportunità: per poter contribuire all'adempimento del principio sancito nell'articolo 32 ORM occorre infatti considerare i risultati del rapporto sul sistema educativo svizzero o dei progetti pilota cantonali. Altri temi di cui si occuperà il Forum sono gli sviluppi sociali e pedagogici (p. es. la digitalizzazione) e il loro impatto sulla didattica e sull'apprendimento (**lett. b**), la formazione e la formazione continua dei docenti (**lett. c**) e lo stato della ricerca su tematiche pertinenti nonché il fabbisogno in materia (**lett. d**).

Su incarico del DEFR e della CDPE il Forum può elaborare o commissionare analisi e raccomandazioni (**cpv. 4**). Al di là di questi aspetti il forum non ha alcuna competenza decisionale.

Art. 11 Composizione e organizzazione

Il Forum è presieduto ad anni alterni dalla SEFRI e dalla segreteria generale della CDPE (**cpv. 1**).

Nel **capoverso 2** sono elencati i membri del Forum.

¹⁷ RS 413.12

Questa composizione assicura che siano rappresentati tutti i principali stakeholder della formazione liceale nonché le loro istituzioni e organizzazioni di appartenenza.

Se necessario e su proposta dei membri, alle riunioni del Forum possono essere invitati altri partecipanti (**cpv. 3**), come ad esempio enti e persone in grado di fornire idee e suggerimenti specifici su un determinato tema. Tra questi rientrano ad esempio la Conferenza svizzera dei servizi della scuola obbligatoria, l'Unione dei comitati studenteschi, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori dell'orientamento professionale, universitario e di carriera (CDOPU) e l'Associazione Svizzera per l'Orientamento Universitario (AGAB/ASOU) o profunda-suisse, nonché l'organizzazione mantello degli insegnanti della Svizzera tedesca (*Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, LCH*).

Secondo il **capoverso 4** il Forum si riunisce secondo le necessità, minimo due volte all'anno, ed è convocato dall'organo amministrativo che detiene la presidenza.

Inoltre, dispone di una segreteria che dipende amministrativamente dal ZEM CES (Centro svizzero dell'insegnamento medio superiore e per la valutazione delle scuole di livello secondario II) (**cpv. 5**).

Conformemente al **capoverso 6** il Forum adotta un regolamento che deve essere approvato dal DEFR e dalla CDPE.

Articolo 12 Finanziamento

I costi delle indennità sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per l'altra metà dalla CDPE.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L'Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la CDPE sul riconoscimento degli attestati di maturità (Accordo amministrativo 1995) è abrogato.